CAMERA DEI DEPUTATI N. 1291-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA IGIENE E SANITÀ PUBBLICA)

RELATORE **ZACCAGNINI**, *per la maggioranza*
Relatori di minoranza **GRAZIA** E **VENEGONI**

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato AMADEO

Annunziata il 20 maggio 1950

Ricostituzione degli Enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista

Presentata alla Presidenza il 13 giugno 1952

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge di iniziativa del deputato onorevole Amadeo che, come è indicato nel titolo, vuol rendere possibile la ricostituzione degli enti cooperativi sottoposti a fusione in periodo fascista, intende riparare a una delle forme di violenza forse fra le meno appariscenti, ma non per questo fra le meno inique, perpetrate dal fascismo contro gli ostacoli e le resistenze che si opponevano al suo affermarsi.

È indubbio che le più valide e tenaci resistenze che il fascismo incontrò furono le libere e forti organizzazioni economiche dei lavoratori, cioè il movimento cooperativo. Movimento particolarmente vivo e fiorente in tante provincie d'Italia ove era andato sviluppandosi parallelamente al maturare della coscienza politica e sociale delle popolazioni e con il naturale appoggio dei partiti politici più vicini e interessati a questa opera di emancipazione economica e sociale dei lavoratori.

In tale clima di autonomia e di libertà non è da stupirsi se si produsse anche un naturale differenziarsi di colorazione politica delle varie cooperative che divennero poi centri di resistenza all'affermarsi del fascismo. Il

quale, di fronte a questa varia e forte organizzazione cooperativa, quando non poté sopprimerla, cercò di attuarne un totale asservimento mediante il più assolutistico controllo politico.

La maniera più semplice di soffocamento dei residui germi di vita politica che ancora sopravvivevano in questi organismi cooperativi fu quella di unificare e fondere le cooperative simili sorte appunto sulla base delle diverse tendenze politiche.

È evidente che tali atti di fusione costituirono una vera e propria violenza ed una profonda coartazione della libera volontà dei soci delle cooperative. Purtroppo non a tutte le violenze e le ingiustizie che il fascismo commise è stato ed è possibile riparare, ritengo però che il Parlamento non possa mancare al dovere di farlo quando, come nel caso in esame, ciò sia possibile.

Quale è infatti lo spirito della presente proposta ?

In tutti i casi in cui sia dimostrabile che due o più cooperative furono sottoposte a fusione non per libera volontà dei soci, ma per imposizione, in obbedienza a direttive del regime, si ridia ai soci che desiderano ricostituire le cooperative originarie la possibilità di scindere la nuova cooperativa sorta da questo atto di coercizione e di ricostituire le proprie libere e autonome cooperative.

Nell'accettare tale principio la Commissione è stata unanime.

Oltre a questo riconosciuto criterio di giustizia la proposta in esame risponde anche a pratici motivi di opportunità. La rinata vita politica democratica ha infatti ridato a ognuno il diritto a riprendere le antiche, o ad assumere nuove, posizioni politiche. Ora, se è vero che una cooperativa non è di per sè un organismo politico, è però vero che di fatto ogni cooperativa che anche oggi si costituisca ha quasi sempre una sua, sia pur lata, omogeneità di tendenza politica fra i soci che si riflette sul modo stesso di vivere della cooperativa e non come elemento negativo, ma come dato positivo per conservare fra i soci una più viva armonia rendendo in definitiva più solidale ed efficiente la loro azione. Si crea così anche una utile emulazione fra cooperative simili, ma di diversa colorazione politica, che ravviva il movimento cooperativo in genere riuscendo di vantaggio ad una sua affermazione sempre maggiore.

La non omogeneità delle cooperative sorte da coatta fusione in periodo fascista può invece, per opposti motivi, essere causa di turbamento e ostacolo anche grave ad una serena ed efficiente attività della cooperativa stessa. Da ciò la opportunità di consentire, quando sia dimostrabile l'esistenza di questa forzata coabitazione, dovuta non a libera volontà dei soci ma all'azione coercitiva del passato regime, che i soci stessi possano ricostituire le proprie vecchie cooperative ristabilendo il clima di armonia e di concordia che fu turbato dall'avvenuta fusione.

Riconosciuti validi questi due principi di giustizia e di opportunità che hanno ispirata la proposta dell'onorevole Amadeo, la maggioranza della Commissione ha ritenuta sostanzialmente valida al raggiungimento di tali fini la formulazione indicata dall'onorevole proponente, salvo alcune modifiche peraltro accettate dallo stesso proponente.

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di ricostituire le cooperative preesistenti alla fusione operata dal regime fascista, si è ritenuto opportuno circondarlo di alcune cautele tendenti a limitare, per quanto possibile, i turbamenti che sono prevedibili con l'entrata in vigore di questa legge.

Si è perciò cercato di fissare in maniera ben chiara che deve essere dimostrabile che la fusione avvenne non per libera volontà dei soci ma per vera azione coercitiva degli organi politici del fascismo.

Anche quando ciò sia dimostrato la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto che si dovesse limitare la possibilità di valersi della facoltà di ricostituzione delle vecchie cooperative alle sole cooperative di lavoro, ritenendo che solo per queste ricorra anche l'altro elemento, quello di opportunità, essendo evidente che solo nelle cooperative di lavoro la forzata coabitazione di soci appartenenti a diversi e contrastanti orientamenti politici può creare inconvenienti di rilevante gravità. Infatti solo nelle cooperative di lavoro, ove i soci si trovano a compiere giornalmente gli uni accanto agli altri una stessa e comune attività di lavoro, l'esistenza della più intima cordialità e armonia di rapporti fra i singoli soci può essere non solo utile ma addirittura necessaria.

Si è poi ritenuto che anche nel tempo fosse utile limitare l'esercizio del diritto di ricostituzione delle vecchie cooperative e la Commissione, unanime, propone di ridurre da mesi sei, come previsto nella proposta originaria, a mesi tre il termine entro cui ci si potrà valere della facoltà di chiedere la ricostituzione delle cooperative già sottoposte a fusione (articolo 3).

Quanto ai soggetti che possono esercitare tale diritto, è stato accolto unanimemente il

criterio che solo i vecchi soci (cioè solo coloro che appartennero alle cooperative preesistenti alla fusione) possano presentare la domanda di ricostituzione della vecchia cooperativa purché siano in numero non inferiore a quello che la legge stabilisce perché possa costituirsi una cooperativa (articolo 2).

La maggioranza della Commissione ha però ritenuto giusto che, fermo restando quanto detto sopra, sia consentito a quanti divennero soci della cooperativa dopo l'avvenuta fusione optare per quella fra le vecchie cooperative ricostituende che essi ritengano preferibile, salvo naturalmente il diritto di accoglimento di tali domande da parte degli interessati promotori.

Questa norma risponde a evidenti criteri di giustizia.

Infatti, se il fascismo non avesse operata la forzata fusione delle cooperative preesistenti, è evidente che coloro che man mano avessero chiesto di essere accolti fra i soci avrebbero avuto la possibilità di scegliere a quale delle cooperative preesistenti dare la propria adesione.

Perciò, se è giusto che solo ai vecchi soci già appartenenti a quelle cooperative venga riconosciuto il diritto di chiederne la ricostituzione, è anche giusto riconoscere ai soci sopravvenuti il diritto di compiere nel momento in cui si ricostituiscono le vecchie cooperative quella scelta che non poterono esercitare quando avanzarono le loro domande di iscrizione perché si erano trovati di fronte non a più cooperative ma a quella unica che era risultata dalla avvenuta fusione.

All'articolo 3 che fissa le modalità perché possa essere operata la ricostituzione delle vecchie cooperative, la Commissione unanime ha ritenuto utile prevedere che, prima che lo scorporo divenga definitivo, siano esperiti due tentativi di conciliazione che varranno appunto ad appurare se esistano quelle condizioni di inconciliabile disagio interno della cooperativa che ne rendano opportuno lo scorporo.

All'articolo 4 che prevede la nomina di un commissario per le operazioni di scorporo, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare un limite massimo di sei mesi entro i quali il commissario deve condurre a termine la propria opera, e ciò evidentemente per limitare nel tempo più breve possibile il periodo di transizione indubbiamente dannoso alla vita delle cooperative scorporande e ricostituende.

L'articolo 5 tratta del delicato problema del riparto del patrimonio. La Commissione, modificando in parte quanto previsto dal proponente, ha ritenuto che la divisione del patrimonio eccedente il capitale azionario debba farsi in proporzione diretta al numero di anni di associazione in cooperativa (sia alle preesistenti sia a quella derivante dalla fusione) totalizzato dai soci delle singole cooperative che verranno ricostituite. Ciò equivale sostanzialmente allo stesso criterio indicato dal proponente « in proporzione dell'apporto di lavoro », ma rende, è sembrato, assai più semplice l'operazione di riparto. Il quale (articolo 6) dovrà farsi in quanto sia possibile in natura.

L'articolo 7 detta norme che mirano ad evitare che l'operazione di scorporo e di ricostituzione possa essere lesiva a interessi di terzi, mentre l'articolo 8 (che potrebbe forse meglio collocarsi come secondo comma all'articolo 1) prevede l'estensione delle disposizioni previste dalla legge anche a fusione di società e consorzi di cooperative.

Onorevoli colleghi, ritengo di avervi, sia pure sommariamente, illustrato i motivi di giustizia e di opportunità per cui la maggioranza della Commissione XI ha ritenuto di accogliere la proposta di legge dell'onorevole Amadeo e di raccomandarne alla Camera l'approvazione.

ZACCAGNINI, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le violenze e i delitti compiuti dal fascismo contro le organizzazioni cooperative italiane sono ben note: ma, se da molte parti esse vengono, al ricordarle, deprecate e condannate, è anche vero che, sino ad oggi, nessuna misura riparatoria è stata adottata nei confronti del movimento cooperativo, dimodoché gli ingenti patrimoni dei quali tale movimento fu spogliato rimangono tuttora nelle mani di coloro che li rapinarono e, per buona parte, nel possesso di quegli organismi pubblici che hanno ereditato la gestione dei beni che già furono dei vari enti fascisti. Le infinite proteste, sollecitazioni, richieste del movimento cooperativo, vecchie oramai di otto anni, sono rimaste senza effetto, fino ad oggi, e questa misura di giustizia e di riparazione costituisce ancora oggi una delle principali rivendicazioni della cooperazione italiana. Come è noto, un disegno di legge di iniziativa del senatore Macrelli ed altri, presentato al Senato fin dai primi giorni del primo Parlamento repubblicano, e passato attraverso il vaglio di una discussione che dura oramai da quattro anni, non ha ancora ricevuto l'approvazione dell'altra Camera ed è del tutto evidente la minaccia che esso non possa superare, entro l'attuale legislatura, gli oscuri ma finora insuperabili ostacoli che forze evidentemente interessate frappongono a tale approvazione.

Ora il Parlamento, in luogo di una simile legge riparatrice, la quale, sia pure in modo incompleto e forse di non efficace attuazione, riassume tuttavia la aspirazione di giustizia della nostra cooperazione, si appresta a discutere l'attuale provvedimento, proposto dall'onorevole Amadeo, il quale afferma di ispirarsi appunto ad intenzioni e scopi riparatori delle violenze e delle coartazioni subite dal movimento cooperativo ad opera del fascismo.

Conviene subito domandarsi se l'attuale proposta corrisponda agli scopi cui dichiara di ispirarsi, se essa abbia una reale efficacia riparatrice, e, infine, se essa corrisponda, oggi, ad una aspirazione realmente sentita da sfere apprezzabili del nostro movimento cooperativo.

La risposta a questo triplice quesito è negativa.

In primo luogo la proposta non corrisponde a quegli scopi di ristabilimento della giustizia, attraverso la rimozione degli effetti delle fusioni imposte coattivamente dai fascisti alle cooperative; al contrario, essa è congegnata in modo che minaccia seriamente di aggiungere un nuovo e grave sopruso ed arbitrio a quello antico. – Ciò appare chiaro per i seguenti motivi.

Anzitutto, se si deve ristabilire uno stato di fatto del quale fu imposto un mutamento attraverso la coartazione della volontà di alcuni soggetti, è chiaro che tale ristabilimento deve avvenire attraverso la libera manifestazione delle volontà dei soggetti passivi della coartazione e non già attraverso una nuova imposizione ed una nuova e diversa violenza. In concreto, se s'ha da riparare ad una fusione imposta dal fascismo, si deve stabilire chiaramente che la separazione degli organismi assoggettati a fusione deve essere chiesta da tutti i soci la cui volontà fu coartata o quanto meno da una maggioranza qualificata di essi. Viceversa la proposta Amadeo reca che la ricostituzione della società sottoposta a fusione avviene a richiesta di un « numero di interessati non inferiore a quelli minimi stabiliti dall'articolo 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 ». Il che vuol dire che sarebbero sufficienti nove soci per chiedere, ed ottenere lo « scorporo » (per usare questa barbara parola ormai entrata nelle nostre leggi) di un ente, il quale può avere oggi, e poteva avere al momento della fusione, centinaia o migliaia di soci. Può quindi avvenire che, contro la volontà di centinaia e migliaia di quei soci che al tempo facevano parte dell'ente cooperativo, una esigua e trascurabile minoranza imponga la separazione. Né si tratta di una ipotesi poco verosimile, poiché il lungo tempo trascorso, gli otto anni oramai passati dalla liberazione ad oggi, la possibilità piena che tutti gli organismi cooperativi hanno avuto e hanno di eleggere liberamente le loro cariche direttive, di discutere i loro problemi e la loro organizzazione, hanno ormai totalmente mutata la situazione di questi enti ed hanno, in pratica, oblitterato gli effetti della fusione coatta, essendosi creata in seno agli organismi cooperativi una nuova vita, nella quale le persone dei soci sono passate e

passano, mentre l'attività sociale vive, si trasforma, e crea essa stessa un clima e dei rapporti nuovi nella compagine sociale.

Comunque, anche a voler dubitare della verità di queste nostre affermazioni, sta di fatto che nessuna obiezione seria può muoversi a questa nostra critica: chè è assurdo pretendere di volere, con questa proposta, ripristinare il rispetto della libera volontà dei soci, quando si prevede espressamente che può bastare una infima minoranza di soci ad imporre una separazione che può non essere voluta dalla stragrande maggioranza dei soci (vecchi e nuovi) dell'organismo cooperativo. Un nuovo e più pregiudizievole sopruso si aggiunge all'antico.

Ma vi è di più. Nella preoccupazione che nemmeno in questo modo alcune minoranze dissidenti e faziose possano raggiungere i « minimi » per chiedere lo « scorporo », la proposta prevede che agli « interessati » richiedenti lo « scorporo » possano « aggiungersi altri soci dell'ente risultato dalla fusione ». Grave assurdità logica e giuridica. Quale « interesse » giuridicamente apprezzabile può infatti riconoscersi a questi nuovi soci ? Che diritto hanno essi, in nome di una pretesa riparazione di una violenza, di chiedere la separazione di un ente del quale essi non fecero mai parte ?

Ed ancora: la maggioranza della Commissione ha persino respinto una proposta avanzata dalla minoranza, con cui si chiedeva che nel numero dei soci che chiedevano lo « scorporo » non possano essere compresi coloro che con atti inequivoci favorirono la fusione coatta e ad essa concorsero.

Non dunque lo scopo di una giustizia riparatrice raggiunge, di fatto, l'attuale proposta, ma, per il modo in cui è congegnata, essa si presta al raggiungimento, da parte di esigue minoranze turbolente e faziose, di scopi diametralmente opposti, cioè alla imposizione di uno « scorporo coatto » in aggiunta alla fusione coatta di un tempo, con pari e più funesta violazione della volontà della maggioranza dei soci.

Nè può dubitarsi che la proposta non raggiunga lo scopo di una reale efficacia riparatrice, nel senso che, ristabilendo uno stato conforme al diritto e alla libera volontà dei soci, giovi ai soci stessi, permettendo una ripresa di attività sociale ed una gestione che aumenti la floridezza della società e il benessere dei soci. Al contrario, è facile dimostrare che la separazione dei patrimoni e delle gestioni, il sostituirsi di nuovi organi sociali in luogo dei vecchi e più esperti, la divisione e quindi la diminuzione dei mezzi finanziari, le liti che inevitabilmente accompagneranno e seguiranno lo « scorporo », il malanimo e il risentimento che altrettanto inevitabilmente sorgeranno tra i soci di opposto avviso, cioè favorevoli e contrari allo scorporo specie laddove tale scorporo sia chiesto, (e la cosa è la più probabile), da una ristretta minoranza, la lunga e perniciosa gestione commissariale, l'allarme dei creditori sociali e delle banche al primo profilarsi della domanda di scorporo, sono tutti evidenti motivi per ritenere che la applicazione di una legge come quella che viene oggi discussa sarebbe, di fatto, precisamente di effetto opposto a quello che i cooperatori si attendono da una legge riparatrice delle violenze e dei soprusi dei fascisti. Tale proposta, di fatto, porterebbe lo scompiglio nella compagini dei soci, darebbe a piccoli gruppi di minoranza un'arma di ricatto temibile contro la società, esporrebbe tale società all'avventura e alla liquidazione. Ben altro vogliono i cooperatori da una legge riparatrice.

I cooperatori, nei numerosi congressi e convegni tenuti dopo la liberazione, nelle loro assemblee sociali, nei loro organi di stampa più autorevoli, nelle loro discussioni e nei loro dibattiti, nei loro programmi e nelle loro rivendicazioni, non hanno mai posto il problema che la presente proposta pretende di risolvere. Soltanto ristretti circoli e limitati ambienti cooperativi, dei quali può pacificamente negarsi una importanza nazionale, possono avere ispirato, in vista di determinate situazioni locali, la proposta Amadeo. A nome della stragrande maggioranza delle forze che seguono la gloriosa Lega nazionale delle cooperative, che negli anni della scatenata barbarie fascista ne subì quasi interamente la violenza, poiché comprendeva nel suo seno la gran parte dell'intero movimento cooperativo italiano, noi possiamo affermare che il nostro movimento non condivide affatto i concetti espressi nel progetto Amadeo. Noi possiamo affermare che il nostro movimento ha, in tutti i suoi convegni e congressi, accettato un indirizzo di politica ed organizzazione cooperative completamente diversi da quello contenuto nelle proposte Amadeo: esso persegue cioè l'indirizzo di una cooperazione concentrata in organismi cooperativi sempre più vasti e complessi, indirizzo assolutamente contrario alla divisione e al frazionamento, che sono una delle cause maggiori di debolezza ed insuccesso del movimento. La storia del movimento cooperativo ha dimostrato, in Italia

e fuori d'Italia, che non esiste e non può esistere una grande cooperazione, potentemente sviluppata, se non dove essa si realizzi attraverso grandi organismi cooperativi, i quali abbiano insieme una vasta base sociale e una solida e potente attrezzatura economica e finanziaria. Un indirizzo di tal genere è di una giustezza indiscutibile e trova il suo riconoscimento pacifico anche in campo internazionale.

* * *

Esaminata più da vicino, sotto il profilo legislativo, la proposta Amadeo appare piena di incongruenze e lacune, e per ciò stesso suscettibile di applicazioni largamente aperte all'arbitrio, alle liti, all'incertezza. Ma prima di tutto va segnalato un aspetto che, ad avviso della minoranza, è apertamente incostituzionale.

La nostra Costituzione, fondata sulla divisione dei poteri, riserva all'ordine giudiziario l'esercizio della funzione giurisdizionale: l'articolo 102 della Carta costituzionale sancisce questo principio: « La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali ». L'articolo 24 della Carta stessa assicura a tutti i cittadini la garanzia giurisdizionale: « Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi ».

Orbene, la proposta Amadeo incide indubbiamente nel campo dei diritti soggettivi, sia dei soci che delle società cooperative; non solo, ma la sua applicazione presuppone lo insorgere di una « controversia », cioè di un conflitto, tra il diritto del gruppo dei soci alla richiesta dello scorporo e i diritti degli altri soci e della società soggetta a scorporo a resistere alla pretesa. Si tratta, cioè, al momento in cui viene proposta la domanda di scorporo, dell'insorgere di una vera e propria controversia, che investe diritti soggettivi e che postula una soluzione giurisdizionale. E che si tratti di una comune controversia è dimostrato dal fatto che, se vi fosse accordo tra tutti i soci, in merito allo « scorporo », non vi sarebbe necessità della domanda dei soci che lo scorporo vogliono ottenere, domanda che ha, a sua volta, tutte le caratteristiche sostanziali di una domanda introduttiva di un giudizio. A norma del nostro ordinamento (articolo 1 del Codice di procedura civile) e soprattutto delle norme costituzionali sopra ricordate, tale controversia deve inevitabilmente svolgersi dinanzi al giudice ordinario. La proposta Amadeo, invece, riserva la cognizione della controversia.... alla pubblica Amministrazione, la quale, in questo caso, è assolutamente carente di potere; chè se incostituzionale sarebbe, in questo caso, anche la creazione di un giudice speciale, espressamente vietato dalla Costituzione, a maggior ragione è incostituzionale l'affidamento della soluzione di una controversia vertente su diritti soggettivi, cioè l'esercizio, nel caso concreto, della funzione giurisdizionale, alla pubblica Amministrazione.

Ancora più chiara appare, ci sembra, la nostra obiezione, se si rifletta al caso in cui, alla domanda di scorporo, si opponga una formale resistenza da parte degli aventi interesse: in tal caso la controversia non è più allo stato potenziale, ma è in piena esistenza e svolgimento: ebbene, anche in tal caso, la proposta Amadeo (nel testo modificato dal Comitato dei nove) se la sbriga riconoscendo agli interessati un puro e semplice diritto di presentare i propri motivi di opposizione... al Ministero, il quale decide in merito, con provvedimento motivato.

Ci si potrà obiettare che contro il provvedimento del Ministro sarà sempre possibile la tutela giurisdizionale (articolo 113 della Costituzione): ma l'obiezione non regge, perché altro è il diritto, costituzionalmente garantito, di proporre una domanda o di resistere direttamente e, immediatamente in giudizio contro una domanda, altro è il diritto di impugnare un atto amministrativo che ha già deciso su quella domanda. Nel primo caso il soggetto ha la possibilità di impedire l'accoglimento della pretesa dell'istante ovvero la possibilità di ottenere l'accoglimento della domanda; nel secondo caso entrambi i soggetti della controversia sono sottoposti preventivamente ad una procedura dinanzi alla pubblica Amministrazione la quale, in caso di accoglimento o di reiezione della domanda, li pone dinanzi ad un atto contro il quale si deve mettere in moto la pesante macchina della giustizia amministrativa.

* * *

Infine, vanno segnalati alcuni altri lati della proposta Amadeo, i quali, dal punto di vista giuridico e legislativo, sono evidentemente enormi.

Non vogliamo qui ricordare l'assurdo che sta nell'ammettere che solo una minoranza dei soci dell'ente a suo tempo soggetto a fusione può chiedere lo scorporo, norma della quale abbiamo sopra indicato il significato

politico e di cui qui vogliamo accennare l'assurdità giuridica, in quanto contrasta con il principio generale che per tutti gli enti collettivi regola sulla base della maggioranza la determinazione della volontà sociale.

Vogliamo qui segnalare il fatto che non si fa carico agli interessati di documentare non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente la domanda di scorporo, cioè di fornire prove ed elementi che dimostrano il fondamento della domanda; vogliamo richiamare l'attenzione della Camera sulla insufficiente pubblicità data alla domanda di scorporo (articolo 7), la quale invece andrebbe notificata secondo le norme ordinarie; sulla mancata previsione dell'obbligo al rimborso delle spese e dei danni nel caso di proposizione di domande palesemente infondate; sulla lacuna circa il modo in cui, in concreto, sarà dal Ministero del lavoro istruita la domanda di scorporo, non essendo previsto l'intevento della società scorporanda in tale procedura.

Ma le obiezioni più rilevanti, in sede giuridica. noi le facciamo a proposito del potere riservato al Ministro di nominare un Commissario all'ente sottoposto a scorporo; non si capisce davvero il fondamento giuridico di un simile potere. Infatti, il compito che, al più, si potrebbe riconoscere al commissario sarebbe quello di effettuare una opportuna e giusta ripartizione del patrimonio tra la società soggetta a scorporo e quella che deve nascere dallo scorporo. È necessario, per effettuare tale operazione, assoggettare la società soggetta allo scorporo ad un regime commissariale? Evidentemente ciò non è necessario; ma sopratutto ripugna con i diritti della società, dei soci, dei suoi amministratori, che gli organi della normale amministrazione vengano defenestrati senza che abbiano commesso alcuna irregolarità. Qui si entra nel campo del pieno arbitrio riconosciuto al potere esecutivo nei confronti delle cooperative, dei loro interessi, dei loro patrimoni. È tempo di affermare alto e forte che un simile indirizzo politico e legislativo, eredità tipica del regime fascista-corporativo deve assolutamente cessare.

Del pari ripugna con le norme di elementare rispetto dei diritti della cooperativa il potere assoluto riconosciuto al commissario e la mancanza di un termine sicuro alla durata della gestione commissariale: tale gestione dura fino alla « legale ricostituzione (*sic!*) dell'Ente cooperativo scorporato ed alla elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale degli enti cooperativi derivanti dallo scorporo ». Ma se i soci che hanno chiesto ed ottenuto lo scorporo non si decidono a « ricostituire » la società cooprativa, dovrà la gestione commissariale durare *sine die*? Dovrà quindi, l'ente cooperativo assoggettato allo scorporo, subire *sine die* la privazione dei propri organi di amministrazione? E se, in ipotesi, la « ricostituzione » non si verificasse affatto, come è possibile?

Ognuno vede come, dalla proposizione della domanda di scorporo, attraverso le opposizioni e le liti che le seguiranno, attraverso la gestione commissariale con pieni poteri e senza limite di tempo, attraverso il dubbio e opinabile criterio della ripartizione dei patrimoni, attraverso la non impugnabilità del piano di riparto, effettuato unilateralmente dal commissario onnipotente, attraverso, infine, i giudizi che ovviamente saranno promossi dalle cooperative interessate, che da tanti atti arbitrari dovranno difendersi, è tutta una *via crucis* cui si sottopone l'ente cooperativo, in nome di una giustizia... riparatrice.

Al termine di questa *via crucis* non vi sarà stato il trionfo della giustizia, ma solo il sacrificio di un florido ente cooperativo.

Ed è in nome dello sviluppo e degli interessi di questo movimento, onorevoli colleghi, che noi vi chiediamo di votare contro questa proposta di legge, della quale vi abbiamo indicato l'inconsistenza e la contraddittorietà rispetto ai fini che dichiara di proporsi, la incostituzionalità, e, infine, le assurdità giuridiche e legislative.

GRAZIA E VENEGONI, *Relatori di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È consentita la ricostituzione mediante scorporo degli enti cooperativi che in periodo fascista per conseguenza ed in conformità delle direttive del regime siano stati sottoposti a fusione.

ART. 2.

La ricostituzione di cui all'articolo precedente è disposta con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale su domanda degli aventi interesse, in numero non inferiore ai minimi stabiliti all'articolo 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Si intendono aventi interesse sino alla concorrenza del minimo, coloro che erano soci della cooperativa scorporanda, alla data della fusione. La domanda potrà essere sottoscritta, oltre al limite di cui al comma precedente, anche da ogni altro socio dell'ente risultato dalla fusione.

Le firme dovranno essere autenticate.

ART. 3.

La domanda di ricostituzione deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Col decreto che accoglie la domanda, viene sciolto il consiglio di amministrazione dell'ente cooperativo e nominato un commissario per l'amministrazione dell'ente stesso e per le operazioni di riparto.

Il commissario rimarrà in carica sino alla legale costituzione della cooperativa scorpo-

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

È consentita la ricostituzione mediante scorporo degli enti cooperativi di lavoro che in periodo fascista, per conseguenza di atti coercitivi degli organi politici del regime, siano stati sottoposti a fusione.

ART. 2.

La ricostituzione di cui all'articolo precedente deve essere richiesta da un numero di interessati non inferiore a quelli minimi stabiliti dall'articolo 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577.

Si intendono per interessati coloro che erano soci della cooperativa scorporanda alla data della fusione.

Ai richiedenti, che si trovano nelle condizioni indicate nei commi precedenti, possono unirsi altri soci dell'ente risultante dalla fusione, purché la loro domanda di opzione risulti appoggiata dalla maggioranza degli interessati promotori.

Le firme dovranno essere autenticate.

ART. 3.

La domanda di ricostituzione deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio di mesi tre dalla entrata in vigore della presente legge, corredata, a pena di irricevibilità, dei documenti comprovanti nei firmatari i requisiti di cui all'articolo precedente e di una copia autentica del verbale di assemblea o di un estratto del libro verbale del Consiglio di amministrazione da cui risulti l'esito negativo di un tentativo di soluzione amichevole fra gli opposti interessi.

Lo scorporo potrà essere disposto a condizione che il Ministro, sentito il Comitato centrale per la cooperazione, ed esperito un nuovo tentativo di conciliazione, accerti che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Col decreto che ordina lo scorporo, viene sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Ente e nominato un commissario governativo per l'amministrazione dell'ente stesso e per le operazioni di riparto.

Il commissario, provvederà entro sei mesi dalla sua nomina alla convocazione delle

rata e alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente rispetto al quale è stato disposto lo scorporo.

ART. 5.

Il riparto del patrimonio sarà fatto sulla base del capitale azionario versato dai soci sino a concorrenza del medesimo, e per l'eccedenza in proporzione dell'apporto di lavoro dato in cooperativa dai soci (salari percepiti).

ART. 6.

La divisione del patrimonio dovrà essere fatta in quanto possibile in natura.

ART. 7.

Delle obbligazioni contratte prima della scorporazione saranno responsabili in solido le cooperative sorte da tale atto, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, ai consorzi di cooperative sorti per atto di fusione durante il periodo fascista.

ART. 9.

Per gli atti relativi all'attuazione della presente legge è concesso il beneficio dell'imposta fissa di registro.

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

assemblee per la elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli enti cooperativi derivanti dallo scorporo.

ART. 5.

Il riparto del patrimonio dell'Ente oggetto dello scorporo sarà fatto sulla base del capitale azionario versato dai soci sino a concorrenza del medesimo e, per l'eccedenza, in proporzione dell'anzianità associativa dei soci.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

Il Ministro del lavoro provvede a rendere pubblica la domanda di scorporo mediante inserzione per estratto sugli organi ufficiali delle associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

Entro un mese dalla pubblicazione di cui al comma precedente le parti interessate e i terzi possono produrre i loro motivi di opposizione.

Trascorso un mese dalla pubblicazione di cui ai commi precedenti il Ministro, sentito il comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, nomina il Commissario, o, con provvedimento motivato, respinge la domanda di scorporo.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alla fusione di società cooperative e alla partecipazione di cooperative in consorzi in genere.

ART. 9.

Tutti gli atti necessari per la attuazione della presente legge sono esenti da tasse di bollo e soggetti a imposta fissa di registro e ipotecaria.

ART. 10.

Identico.